



Berna, 2. JULI 2013

Ai Governi cantionali

Revisione parziale dell'ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi (OArm; RS 514.541); indagini conoscitiva presso i Cantoni

Onorevole Presidente,
Onorevoli Consiglieri di Stato,

in virtù dell'articolo 7 della legge del 20 giugno 1997 sulle armi (LArm; RS 514.54), il Consiglio federale può vietare l'acquisto, il possesso, l'offerta, la mediazione e l'alienazione di armi, parti di armi, essenziali o costruite appositamente, accessori di armi, munizioni ed elementi di munizioni, nonché il porto di armi e il tiro ai cittadini di determinati Stati:

- a. se sussiste un pericolo rilevante di utilizzazione abusiva;
- b. allo scopo di tener conto delle decisioni della comunità internazionale o dei principi della politica estera svizzera.

All'articolo 12 capoverso 1 OArm, il Consiglio federale indica i Paesi i cui cittadini sono soggetti al divieto generale di possedere un'arma (il cosiddetto «elenco dei Paesi»).

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) ha verificato se l'elenco dei Paesi è ancora attuale, esaminando al contempo se i criteri finora applicati per valutare l'opportunità di inserire un Paese nell'elenco sono ancora fondati o richiedono un adeguamento. A questo scopo, il 6 febbraio 2013, fedpol ha chiesto il parere dei servizi d'esecuzione e delle autorità partner competenti, inclusa la CCPCS.

fedpol è giunto alla conclusione che gli attuali criteri vadano mantenuti, poiché garantiscono la proporzionalità del divieto di possedere un'arma, il fondamento oggettivo della disparità di trattamento nei confronti dei cittadini di vari Paesi e il rispetto della portata della norma di delega contemplata dall'articolo 7 LArm, secondo cui soltanto pericoli rilevanti di utilizzazione abusiva delle armi giustificano un divieto.

Applicando gli attuali criteri, occorre tuttavia cancellare dall'elenco la Croazia e il Montenegro. Per il momento, i restanti Paesi vanno mantenuti e non è necessario inserirne di nuovi.

Una seconda modifica perseguita con la revisione parziale dell'ordinanza sulle armi riguarda l'ambito dell'alienazione di armi senza permesso d'acquisto. Il nuovo articolo 18 capoverso 4 OArm prevede che una copia dell'estratto del casellario giudiziale eventualmente richiesto dall'alienante di un'arma deve essere trasmesso al servizio di comunicazione cantonale. Con tale modifica si intendono impedire gli abusi in materia di armi. Da un lato si può presumere solo in parte che una persona senza conoscenze specifiche sia in grado di giudicare se le



iscrizioni nell'estratto del casellario giudiziale siano motivi d'impedimento ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LArm e quindi vietino l'acquisto di un'arma o di parti essenziali di essa. Dall'altro, sono limitate anche le possibilità per gli uffici cantonali delle armi di verificare la presenza di motivi d'impedimento, poiché attualmente essi non dispongono di un accesso online al casellario giudiziale informatizzato VOSTRA. Stabilendo l'obbligo di presentare (se disponibile) un estratto del casellario giudiziale, è possibile ovviare a questa carenza.

Nel quadro della revisione parziale, infine, occorre adeguare il tenore dell'articolo 12 capoverso 2 OArm che disciplina il rilascio di autorizzazioni eccezionali ai cittadini di Paesi interessati dal divieto di possedere un'arma. Con l'espressione «in particolare» di cui all'articolo 12 capoverso 2 LArm, il rilascio di un'autorizzazione eccezionale diventa possibile anche in casi diversi da quelli intesi dal legislatore all'articolo 7 capoverso 2 LArm. L'articolo 7 capoverso 2 LArm, invece, disciplina in modo esaustivo i casi in cui l'autorità cantonale può rilasciare un'autorizzazione eccezionale alle persone di cui all'articolo 12 capoverso 1 OArm.

In virtù dell'articolo 10 della legge federale sulla procedura di consultazione (RS 172.061) fedpol svolge un'indagine conoscitiva presso i Cantoni in merito alla revisione parziale dell'ordinanza sulle armi.

In allegato Vi invio l'avamprogetto di ordinanza e il rapporto esplicativo pertinente.

Vi prego di trasmettere i Vostri pareri all'Ufficio federale di polizia fedpol, Stato maggiore, Servizio giuridico e protezione dei dati, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna,

entro il 15 ottobre 2013.

Il signor Lucien Müller (lucien.mueller@fedpol.admin.ch, tel. 031 322 42 09) è a Vostra disposizione per rispondere a eventuali domande.

Ulteriori copie della documentazione relativa all'indagine conoscitiva sono disponibili su Internet all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ringraziandovi sin d'ora per la Vostra preziosa collaborazione, Vi prego di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della mia alta stima.

Il direttore

i. V. A. W. Vez

Dr. Jean- Luc Vez



Allegati:

- Avamprogetto di ordinanza e rapporto esplicativo (d, f, i)
ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG: d
VD, NE, GE, JU: f
BE, FR, VS: d, f
GR: d, i
TI: i
- Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva